



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cons. Carlo Picuno, all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 17 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **37335** del registro di segreteria, proposto da XX (c.f.:XX) residente in Taranto, alla via Federico II n. 2/26 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Musio pec: musio.massimiliano@ordavvle.legalmail.it con studio in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria n. 9 e domicilio eletto in Bari, alla via Amendola n. 171/C

contro

- I.N.P.S. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Fabiola Leone (LNEFBL73B46L400Y) e dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLR171C45B180L),giusta procura ad lites per atto notar del Notaio Fantini del 23.1.2023 rep.37590 / 7131 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

All'esito della pubblica udienza presenti gli avv.ti Massimiliano Musio per il ricorrente e Fabiola Leone per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe ritualmente depositato, il ricorrente, già dipendente della Marina Militare ed attualmente in pensione a decorrere dal 31.12.2019 impugna la nota prot. del XX con cui l'INPS ha respinto la sua istanza di riscatto presentata ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 30/4/1997 n. 165, in relazione al fatto che *“aveva già maturato il limite massimo previsto di cinque anni di maggiorazione di servizio”*. A seguito di successivo ricorso amministrativo, detta

valutazione, è stata confermata dal Comitato di Vigilanza dei dipendenti pubblici mediante comunicazione del XX.

Evidenza che il servizio prestato prima del 31.12.1995 è stato pari a XX anni, XX mesi e XX giorni e che ha diritto ai seguenti periodi di riscatto:

a) periodo prestato presso la scuola sottufficiali di Taranto-impiego operativa di base (O.P.) dal XX al XX (anni 1 mesi 6 giorni 2)

b) periodo prestato presso la scuola sottufficiali di Taranto- impiego operativa di base (O.P.) dal XX al XX (anni 0 mesi 5 giorni 25) come da documentazione matricolare agli atti.

Pertanto, il riscatto complessivo dei periodi riscattabili ammonterebbe a complessivi mesi 4 e giorni 23 determinandosi, di conseguenza, l'accesso al sistema pensionistico retributivo invece di quello misto concretamente applicato avendo maturato alla data del 31.12.1995 un'anzianità complessiva pari a XX anni, XX mesi e XX giorni.

Nel dedurre l'infondatezza della tesi manifestata dall'Istituto previdenziale argomentando in base al combinato disposto degli articoli 5, comma 3, e 7, comma 3, del suddetto D. Lgs. n. 165 del 1997, chiede pertanto:

a) il riconoscimento del diritto ad ottenere dall'Inps il riscatto ai fini pensionistici delle maggiorazioni ex art. 5 del D. Lgs. n 165 del 1997, per i servizi lavorativi prestati entro l'anno 1995;

b) il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo applicabile in virtù del riscatto delle predette maggiorazioni in quanto supererebbe il limite minimo di 18 anni dell'anzianità di servizio maturata entro l'anno 1995, necessaria per il calcolo della sua pensione con il sistema suddetto;

con la condanna dell'INPS all'accoglimento della domanda di riscatto presentata dal ricorrente e riliquidazione del trattamento pensionistico con corresponsione di arretrati ed accessori di legge. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

2. Contrasta il ricorso l'INPS in quanto alla data della domanda di riscatto, il ricorrente aveva maturato già, ai fini pensionistici, il limite massimo di maggiorazioni pari a 5 anni, stabilito dall'art.5 comma 1 del D. Lgs. N. 165/1997, in vigore dal 01/01/1998. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

All'udienza odierna i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni come da verbale agli atti

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Questo GU non ha motivo per discostarsi da quanto affermato da questa Sezione giurisdizionale in sede di scrutinio di analoga domanda, che ha condivisibilmente avuto modo di affermare che “ *Coglie nel segno la tesi postulata nel ricorso, in relazione alla richiesta di riconoscimento del diritto del proprio assistito ad ottenere dall'Inps il riscatto ai fini pensionistici delle maggiorazioni, ex art. 5 del D. Lgs. n 165 del 1997, per i servizi lavorativi prestati entro l'anno 1995.*

Sul punto, come correttamente ritenuto dalla Sezione piemontese di questa Corte (sent. n. 249/2019, citata da parte ricorrente) va osservato, in primo luogo, che l'articolo 5, comma 3, del menzionato D. Lgs., prevede la possibilità di riscattare, ai fini del riconoscimento degli aumenti dei periodi di servizio (c.d. supervalutazione di 1/5 del servizio prestato garantita al personale militare in funzione dello svolgimento del servizio d'istituto o di altri particolari servizi), il servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo, secondo quanto testualmente indicato nella stessa rubrica dell'articolo in rassegna, come avvenuto nel caso del ricorrente in relazione al periodo di servizio volontario prestato dal 5/10/1981 sino al 31/12/1995.

In secondo luogo, il successivo articolo 7, comma 3, nel contesto delle disposizioni transitorie emanate dal legislatore per governare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, stabilisce che gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i 5 anni, maturati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in rassegna (31.12.1997), sono riconosciuti validi ai fini pensionistici; “ne discende quale diretto corollario, secondo una esegesi sistematica e teleologica, che lo spartiacque temporale per attribuire la suddetta supervalutazione, anche oltre il limite massimo dei 5 anni, è rappresentato unicamente dalla circostanza che il periodo di servizio in questione sia già stato svolto alla data del 31.12.1997, e, quindi, definitivamente maturato ed acquisito alla posizione contributiva dell'interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite quantitativo dei 5 anni” (sent. n. 249/2019, cit.).

Nel caso specifico, preme osservare che il ricorrente, avendo effettuato il servizio pre-ruolo antecedentemente alla data del 31.12.1997, aveva ormai maturato il relativo diritto alla supervalutazione anche oltre il limite dei 5 anni di aumento, virtualmente consolidato nella sua sfera giuridica alla luce delle predette disposizioni transitorie; ne consegue che anche il periodo svolto prima del 31.12.1995 rientra nel computo complessivo del beneficio in rassegna, a titolo di riscatto oneroso.” (Sez.Giur.Puglia n. 347/2020). Pertanto, poiché il ricorrente ha prestato servizio nella Marina Militare nei periodi 23.03.1982 / 25.09.1983 e 18.09.1989 /13.03.1990, ha maturato un periodo complessivo riscattabile ex art. 5 del D. Lgs. n 165 del 1997 a titolo oneroso e corrispondente a 4 mesi e 23 giorni di servizio.

2. In merito alla domanda afferente alla richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, la questione risulta affrontata dalla giurisprudenza delle Sezioni Centrali di questa Corte che in caso del tutto analogo ha condivisibilmente avuto modo di affermare che *“...Orbene, nella fattispecie in esame , i periodi richiesti sono senz’altro maturati prima del 31 dicembre 1997 e, comunque, alla predetta data del 31 dicembre 1997, risulta pacificamente non raggiunto il tetto massimo di 5 anni...Conseguentemente .va riconosciuto il diritto del Sig. B. alla maggiorazione (e conseguente riscatto) di servizio militare reso ... e , per l’effetto, riconosciuto il diritto dello stesso alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione del sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13, legge 335/95, contributiva maturata sino al 31 dicembre 2011 (art.24, comma 2,d.l. 201/2011), avendo l’ interessato raggiunto, per effetto di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.”* (Sezione II Centrale n. 92/2022) .

Pertanto, portato a compimento il procedimento amministrativo relativo al riscatto del predetto periodo a seguito del pagamento del relativo onere, l’Inps provvederà a rideterminare il trattamento pensionistico con applicazione del sistema interamente retributivo con riferimento all’anzianità maturata al 31.12.2011 (ex d.l. n.201/2011 art. 24 comma 2) corrispondendo gli arretrati relativi derivanti dalla differenza tra il trattamento suddetto ed i ratei pensionistici effettivamente corrisposti. Sui predetti arretrati andrà, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino al soddisfo.

3. Il regime delle spese segue la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione Giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso dichiarando il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere dall'INPS il riscatto, ai fini pensionistici delle maggiorazioni ex art. 5 del D. Lgs. n 165 del 1997 per i servizi lavorativi prestati entro l'anno 1995 meglio indicati in parte motiva. Dichiaro il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico come in parte motiva.

Condanna l'Inps alle spese di causa che liquida in complessivi € 700,00 oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.

Così deciso in Bari all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 17 gennaio 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente Cons. Carlo Picuno

Depositato in segreteria il 24/01/2024

F.to digitalmente Caterina Di Palma